

LINEE GUIDA ENAC SUL TRASPORTO IN CABINA DI PET OLTRE GLI 8 KG

Premessa

Il presente documento aggiorna le Linee Guida approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC n. 25/2025 del 12 maggio 2025, al fine di considerare i recenti sviluppi dell'iniziativa ENAC riguardo il benessere degli animali domestici (PET) nel trasporto aereo, le prime manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori aerei nazionali, l'applicazione di misure alternative di rispondenza e le dimostrazioni effettuate in ambito di voli commerciali.

Il benessere degli animali, riconosciuto quale valore fondamentale sia a livello europeo sia nell'ordinamento nazionale, costituisce oggi parte integrante dei quadri giuridici e sociali di riferimento.

In tale contesto, l'ENAC ha predisposto le apposite Linee Guida con l'obiettivo di fornire agli operatori aerei un quadro di riferimento per la predisposizione di procedure operative che consentano, gradualmente, l'inclusione, in cabina passeggeri, di PET con peso superiore agli attuali limiti, garantendo nel contempo il rispetto delle esigenze di sicurezza, di compatibilità con i passeggeri e di benessere animale.

Quadro Normativo

L'Italia, con la riforma costituzionale introdotta dalla legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, ha inserito all'articolo 9 della Costituzione il terzo comma: *“La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*. Con tale modifica la tutela degli animali è stata riconosciuta come valore primario dell'ordinamento, attribuendo centralità alla loro protezione e stabilendo il divieto assoluto di maltrattamento quale diritto fondamentale, in coerenza con quanto già previsto dal Trattato di Lisbona (2009), che ha introdotto specifici obblighi di protezione degli animali nell'ordinamento dell'Unione europea.

A rafforzare questo principio si aggiungono le disposizioni del codice penale (artt. 544-ter e 727), che prevedono sanzioni per chiunque maltratti o abbandoni animali.

Alla luce di tale quadro, le norme tecniche emanate da EASA, integrate dalle procedure adottate dai vettori aerei, dovrebbero essere interpretate in coerenza con il principio generale di tutela sancito dalla Costituzione.

Il trasporto di animali domestici in cabina passeggeri è regolato dal Regolamento UE 965/2012 e dalle Linee guida IATA – Live Animals Regulations (LAR), cui possono aggiungersi restrizioni specifiche stabilite dai singoli vettori.

In particolare, l'articolo CAT.OP.MPA.160 del Regolamento (UE) 965/2012 prevede che in cabina siano introdotti soltanto bagagli a mano stivabili in sicurezza e che ogni

oggetto potenzialmente pericoloso in caso di spostamento sia collocato in compartimenti idonei. La relativa AMC2 precisa che:

- negli aeroplani, la presenza di animali vivi in cabina è ammessa solo per PET fino a 8 kg e per i cani guida;
- per aeroplani ed elicotteri, il carico non deve in alcun caso ostacolare l'evacuazione dei passeggeri né la visuale dell'equipaggio.

Le AMC hanno carattere obbligatorio per il trasporto aereo commerciale (CAT), salvo autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale di metodi alternativi, da comunicare a EASA per la successiva verifica (Reg. UE 965/2012, ARO.GEN.120).

Il quadro normativo di riferimento comprende inoltre:

- il Regolamento CE 1107/2006, che tutela il diritto dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta (PRM) a viaggiare con cane guida;
- le Linee guida IATA, LAR, che fissano standard operativi a livello internazionale;
- l'ICAO Doc. 9984, relativo esclusivamente agli animali di assistenza.

Alla luce della recente modifica costituzionale del 2022, della normativa vigente e delle evoluzioni sociali in corso, ENAC ritiene opportuno aggiornare le pratiche di trasporto, favorendo procedure innovative e inclusive, capaci di garantire livelli di sicurezza equivalenti e al tempo stesso un più elevato standard di benessere animale.

Il trasporto dei PET con peso superiore agli 8 kg in stiva

L'esperienza maturata negli anni evidenzia come il trasporto in stiva, sebbene statisticamente associato a un numero ridotto di incidenti rispetto al totale degli animali trasportati, comporti comunque rischi concreti e non trascurabili per il benessere animale. Gli episodi documentati, quali smarrimento, lesioni gravi o decesso, hanno infatti un impatto rilevante sia sul singolo caso sia sulla percezione pubblica, minando la fiducia nel trasporto aereo. Le indagini e i resoconti disponibili indicano diverse cause ricorrenti:

- Stress acuto, fino a eventi fatali (es. infarto);
- Soffocamento, riconducibile a carenze di ventilazione o, seppur raramente, a problemi di pressurizzazione;
- Colpi di calore o ipotermia, legati a variazioni ambientali;
- Aggravamento di patologie preesistenti;
- Incidenti di manipolazione, come cadute accidentali del trasportino;
- Cedimento del contenitore di trasporto.

Pur trattandosi di eventi a bassa incidenza, ogni singolo episodio rappresenta una grave compromissione del benessere animale e una perdita significativa per i proprietari, con conseguenti criticità reputazionali per il settore. È stato osservato, inoltre, che la collocazione degli animali nella stiva può esporre, in determinate condizioni operative e per alcune razze particolarmente sensibili, a fattori ambientali potenzialmente pregiudizievoli, con possibili conseguenze anche gravi nei casi più estremi.

L'esperienza dei cani di assistenza

L'esperienza consolidata della presenza di animali di servizio in cabina ha dimostrato come sia possibile garantire, al tempo stesso, l'accessibilità per i passeggeri a ridotta mobilità e il benessere complessivo di tutti i viaggiatori. La gestione dei cani di assistenza a bordo ha infatti permesso di sviluppare pratiche equilibrate che conciliano esigenze e diritti diversi, trasformando potenziali criticità, come allergie, fobie o preoccupazioni legate al comfort generale, in occasioni di miglioramento organizzativo e operativo.

Il trasporto di persone a ridotta mobilità (d'ora in poi "PRM") con cane guida è tutelato dal Regolamento CE 1107/2006 sui diritti dei PRM nel trasporto aereo, che garantisce la possibilità per il passeggero di viaggiare in sicurezza con il proprio animale di assistenza.

Dal punto di vista operativo, il Regolamento UE 965/2012 - CAT.OP.MPA.155 richiede agli operatori di definire il numero massimo accettabile di passeggeri PRM accompagnati da cane guida e di valutare tutti gli aspetti che incidono sul rispetto dei requisiti di sicurezza. L'esperienza maturata in questo ambito rappresenta quindi un modello di riferimento positivo, che può essere mutuato ed esteso ad altre tipologie di animali da compagnia, favorendo soluzioni innovative e bilanciate nel trasporto aereo.

Misure operative

La positiva esperienza maturata nel trasporto aereo dei cani di assistenza suggerisce la possibilità di adottare alcune delle misure già consolidate anche per il trasporto in cabina di animali da compagnia di taglia medio-grande. Le prime valutazioni indicano, infatti, la concreta fattibilità di collocare cani fino a 25 kg nelle configurazioni di cabina comunemente utilizzate nel trasporto aereo di linea, senza compromettere gli standard di sicurezza e di comfort.

In quest'ottica, gli operatori che intendono sviluppare procedure per l'accoglienza di PET di peso superiori agli 8 kg in cabina possono trarre ispirazione dai seguenti criteri, già sperimentati con esito positivo nel contesto dei cani di assistenza:

- Individuazione del numero massimo e posizionamento: definizione di un limite ragionevole di PET in cabina, collocati preferibilmente accanto a paratie e in corrispondenza dei finestrini, lasciando libero il sedile centrale e riservando al proprietario quello lato corridoio.
- Sicurezza e accessibilità: assenza di ostacoli alle uscite di emergenza e alle attività dell'equipaggio, con esclusione delle file di emergenza.
- Imbarco e sbarco: procedure organizzate in modo da ridurre al minimo interazioni dirette tra animali e tra animali e altri passeggeri
- Permanenza a bordo: utilizzo di tappetini assorbenti, imbracatura con fissaggio alla cintura di sicurezza e se del caso della museruola in determinate fasi del volo e dell'imbarco.
- Responsabilità del proprietario: informazione preventiva sulle procedure, presentazione di certificazioni veterinarie aggiornate, della documentazione di riconoscimento dell'animale e sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità.

- Formazione del personale: preparazione specifica di equipaggi e operatori di terra sulle modalità di gestione dei PET in cabina.
- Compatibilità con i passeggeri: predisposizione di misure di mitigazione, come buffer zones o possibilità di cambio posto per passeggeri allergici o fobici.
- Qualità dell'aria: impiego di sistemi di filtrazione HEPA per ridurre il rischio di esposizione ad allergeni.
- Aspetti operativi: considerazione di tutti i fattori che possono incidere sull'applicazione delle procedure di emergenza, con eventuali misure integrative.
- Informazione ai passeggeri: comunicazione preventiva circa la presenza di animali in cabina sui voli interessati.

Approccio progressivo all'introduzione dei PET in cabina

L'ENAC ha avviato un percorso graduale volto ad ampliare le possibilità di trasporto in cabina per animali da compagnia di peso superiore agli attuali limiti.

Il primo passo è stato compiuto nel 2024, quando, con apposita autorizzazione, ITA Airways ha potuto innalzare da 8 a 10 kg il limite massimo consentito (trasportino incluso). Tale misura ha rappresentato un segnale concreto di apertura verso una gestione più inclusiva e flessibile.

Nel 2025, sempre sotto la supervisione di ENAC, sono stati realizzati voli dimostrativi che hanno permesso di imbarcare in cabina cani di taglia media e grande in condizioni controllate. Queste sperimentazioni, ispirate all'esperienza consolidata con i cani di assistenza, hanno consentito di testare e validare procedure operative, verificando al tempo stesso la compatibilità con la sicurezza, il comfort e le esigenze dei passeggeri.

Guardando al futuro, l'obiettivo è accompagnare il settore verso l'introduzione graduale del trasporto in cabina di PET oltre gli 8 kg, facendo dell'Italia il primo Stato membro a muoversi in questa direzione. L'approccio adottato da ENAC non si limita al rispetto dei requisiti di sicurezza, ma integra considerazioni legate al benessere animale, alla compatibilità con i passeggeri e alla qualità complessiva dell'esperienza di viaggio.

Conclusioni

ENAC conferma che, con adeguate prescrizioni e attraverso un percorso graduale, il trasporto in cabina di PET oltre gli 8 kg è compatibile con la sicurezza operativa e rappresenta un passo essenziale per garantire il benessere animale. Gli operatori sono invitati a conformarsi alle presenti Linee Guida, promuovendo procedure inclusive e innovative. ENAC monitorerà l'attuazione e aggiornerà le disposizioni in funzione dei risultati ottenuti, con l'obiettivo di posizionare l'Italia come modello di riferimento internazionale in materia di trasporto aereo di PET.

Dott. Alexander D'orsogna
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)